



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Il dirigente del 2° Settore – servizi finanziari

rende noto

che, ai sensi del Decreto legislativo 30.12.1992 n.504, il

30 giugno

scade il termine per il versamento della prima rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili

Il versamento deve essere eseguito, utilizzando gli appositi bollettini ministeriali, direttamente presso il concessionario riscossione tributi (SOGET, sportello di Ortona in Via Monte Maiella - galleria Cassa di Risparmio) oppure presso un qualsiasi ufficio postale.

I bollettini possono essere reperiti presso la stessa Soget.

I contribuenti che negli anni passati hanno già versato l'ICI riceveranno al proprio domicilio fiscale, entro i primi di giugno, i bollettini preintestati che dovranno essere completati solo con le cifre relative agli importi da versare.

L'imposta è dovuta dai proprietari di immobili; dai titolari di diritti reali, sull'immobile, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dai concessionari di aree demaniali; dai locatari finanziari (coloro che utilizzano immobili in leasing); dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa; dalle cooperative a proprietà divisa fino al giorno dell'assegnazione definitiva delle abitazioni ai soci.

Con delibera della Giunta Municipale n.274 dell'1.12.2003 sono state fissate aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2004, nelle seguenti misure:

| Tipologia di immobile | aliquota applicata | detrazione |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| abitazione principale e pertinenze | 4,7 per mille | € 103,29 (*) |
| altri fabbricati | 5,8 per mille(**) | ----- |
| terreni | 5,8 per mille | ----- |
| aree fabbricabili | 5,8 per mille | ----- |

(*) la detrazione è fissata in € 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale di persona portatrice di handicap in situazione di gravità, con invalidità del 100%, riconosciuta ai sensi dell'art.3 c. 3 della L.104/1992, oppure di persona non vedente riconosciuta ai sensi dell'art.2 c.2 della L.68/1999, purché il reddito del nucleo familiare non ecceda € 42.000,00. Per il riconoscimento di questa detrazione maggiorata gli interessati devono presentare, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto, domanda all'Ufficio Tributi del Comune che verificherà la sussistenza delle condizioni per la concessione della agevolazione.

(**)L'aliquota ICI è stabilita nella misura del 4 per mille per i fabbricati, sia nuovi che ristrutturati, appartenenti ad imprese che si insediano nel territorio comunale durante l'anno 2004.

La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 30 giugno (di norma, se non sono intervenute variazioni nelle proprietà immobiliari, equivale al 50% dell'intera imposta versata nell'anno precedente).



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 20 dicembre.

I contribuenti che intendono pagare l'imposta in unica soluzione devono provvedere ad eseguire il versamento dell'importo dovuto per l'intero anno entro il 30 giugno.

L'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Si considerano per mese intero le frazioni di mese superiori o pari a 15 giorni mentre si tralasciano quelle fino a 14 giorni.

Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti sono valide anche per gli anni successivi. Solo in presenza di variazioni deve essere presentata una nuova dichiarazione.

Tutte le variazioni o modificazioni intervenute nel corso del 2003 devono essere dichiarate al Comune, entro il prossimo 31 luglio, utilizzando gli appositi moduli ministeriali disponibili presso l'ufficio comunale tributi. In pratica devono essere oggetto di denuncia di variazione, oltre agli acquisti ed alle vendite, anche le variazioni catastali e le modificazioni d'uso degli immobili (terreni agricoli che diventano aree fabbricabili, ampliamenti di fabbricati, modifiche nella classificazione catastale con diversa attribuzione di rendita, etc.) che comportino comunque la determinazione di una imposta di valore diverso rispetto all'anno precedente. Deve essere presentata la dichiarazione anche nel caso in cui il fabbricato abbia perso o acquisito titolo di abitazione principale del contribuente nel corso del 2003.

Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI ubicato al secondo piano del Palazzo Municipale, in Via Cavour 24:

la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00

il pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30

anche tramite: Telefono 085 9057213 ♦ fax 085 9057214 ♦ e-mail: ortona.tributi@tiscalli.it

Ortona, maggio 2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Marcello di Bartolomeo